

# STATUTO DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE

(approvato con D. C. n. 4/2025)



## **TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Articolo 1 - Istituzione dell'Unione
- Articolo 2 - Stemma e gonfalone
- Articolo 3 - Finalità e compiti dell'Unione
- Articolo 4 - Durata dell'Unione
- Articolo 5 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- Articolo 6 - Funzioni dell'Unione
- Articolo 7 - Rapporti col Comune Capoluogo
- Articolo 8 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

## **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

### **Capo I - Organi di governo dell'Unione**

- Articolo 9 - Organi di governo

### **Capo II - Il Consiglio**

- Articolo 10 - Composizione
- Articolo 11 - Elezione del Consiglio dell'Unione
- Articolo 12 - Competenze
- Articolo 13 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione
- Articolo 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

### **Capo III - Il Presidente dell'Unione e la Giunta**

- Articolo 16 - Presidente dell'Unione
- Articolo 17 - Il Vicepresidente dell'Unione

- Articolo 18 - Composizione e nomina della Giunta
- Articolo 19 - Funzioni del Presidente dell'Unione
- Articolo 20 - Funzioni della Giunta
- Articolo 21 - Coordinamento tecnico-politico tra Unione e Comuni aderenti

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Articolo 22 - Principio di distinzione
- Articolo 23 - Principi di amministrazione
- Articolo 24 - Criteri di organizzazione
- Articolo 25 - Principi in materia di gestione del personale
- Articolo 26 - Principi di collaborazione
- Articolo 27 - Il Segretario generale
- Articolo 28 - Principio della partecipazione
- Articolo 29 - Principi in materia di servizi pubblici locali
- Articolo 30 - Salvaguardia delle specificità territoriali

### **TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITA'**

- Articolo 31 - Finanze dell'Unione
- Articolo 32 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Articolo 33 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Articolo 34 - Revisione economica e finanziaria
- Articolo 35 - Affidamento del servizio di tesoreria
- Articolo 36 - Riparto delle spese

### **TITOLO V – NORME TRANSITORIE FINALI**

- Articolo 37 - Atti regolamentari
- Articolo 38 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Articolo 39 - Approvazione e proposte di modifica dello Statuto
- Articolo 40 - Disposizioni finali

## **TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Articolo 1 - Istituzione dell'Unione**

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico", e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali", è costituita l'Unione denominata "Unione Colline Matildiche", tra i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di Quattro Castella.
3. I suoi organi si riuniscono, di norma, nella sede del Comune di appartenenza del Presidente in carica. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori dal territorio medesimo.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

### **Articolo 2 - Stemma e gonfalone**

1. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma e gonfalone.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'Unione, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

### **Articolo 3 - Finalità e compiti dell'Unione**

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali.
2. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
5. In virtù dei principi sopraelencati, obiettivi prioritari per l'Unione sono:
  - la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia della sicurezza, dell'ambiente e della salute dei cittadini
  - l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini assicurando un uso equo delle risorse.
6. L'Unione, per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazione con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti

nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.

7. L'Unione, attraverso i propri organi di governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento dei cittadini.

8. Il sistema delle relazioni tra l'Unione e i cittadini è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati prima di essere assunti siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi.

#### **Articolo 4 - Durata dell'Unione**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

#### **Articolo 5 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione**

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

#### **Articolo 6 - Funzioni dell'Unione**

1. I comuni aderenti possono attribuire all'Unione l'esercizio di funzioni e servizi in materie di propria competenza e/o ad essi delegate dallo Stato e/o Enti sovraordinati che, a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nelle seguenti aree di amministrazione generale:

Personale;

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

Gestione economica e finanziaria;

Servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;

Servizi informativi;

Organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);

Appalti di forniture di beni e servizi;

Appalti di lavori pubblici;  
Sportello unico attività produttive;  
Attività istituzionali e segreteria;  
Polizia Municipale;  
Protezione Civile;  
Servizi Sociali;  
Servizi Scolastici;  
Elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;  
Catasto;  
Funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.

2. I Comuni aderenti, attraverso apposite convenzioni, possono far assumere all'Unione o far svolgere ad altri Comuni, non facenti parti della stessa, o ad altre Unioni, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi previsti nel presente Statuto.

3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.

4. Nell'organizzazione delle funzioni ad essa conferite o che dovranno essere conferite all'Unione, l'Unione stessa ed i Comuni ad essa aderenti si conformano agli strumenti di organizzazione dell'assetto territoriale definiti dalla Regione Emilia Romagna

#### **Articolo 7 - Rapporti col Comune Capoluogo**

1. Stante la particolare collocazione geografica dell'Unione totalmente a ridosso del confine sud del Comune di Reggio Emilia, Capoluogo di Provincia, e centrale rispetto al territorio provinciale, l'Unione assume il rapporto privilegiato con detto Ente, quale criterio per la programmazione e pianificazione dei servizi e delle funzioni di "area vasta".

2. A tale scopo, ogni qualvolta si affrontino i temi della programmazione e pianificazione dei servizi e delle funzioni di "area vasta" l'Unione potrà proporre l'istituzione di tavoli di lavoro tematici dei quali faranno parte, oltre ad Amministratori e Funzionari degli enti aderenti all'Unione anche Amministratori e funzionari del comune Capoluogo e della Provincia di Reggio Emilia .

3. Qualora quale ambito ottimale di gestione di un servizio o di una funzione si individui quello di "area vasta", comprendente il Comune Capoluogo, il Presidente dell'Unione, su espresso mandato del Consiglio, può proporre al Sindaco del Comune di Reggio Emilia e viceversa, l'approvazione di apposita convenzione ai sensi del successivo articolo 8.

#### **Articolo 8 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione**

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'art. 6 comma 1, si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni, mediante conformi delibere da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione con la quale l'Unione recepisce le competenze trasferite.

2. Nelle delibere di cui al comma precedente sono disciplinati i profili organizzativi per il trasferimento di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

4. E' ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi se richiesto almeno da 2 Comuni.

## **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

### **Capo I - Organi di governo dell'Unione**

#### **Articolo 9 - Organi di governo**

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi di governo dell'Unione, fatta eccezione per il Presidente, disciplinato dall'art. 16, hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
4. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti. In tale periodo l'attività dei rappresentanti uscenti potrà riguardare solo l'ordinaria amministrazione.

### **Capo II - Il Consiglio**

#### **Articolo 10 - Composizione**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da 18 consiglieri come di seguito ripartiti:

- Comune di Albinea: 4 componenti di maggioranza e 2 componenti di minoranza.
- Comune di Quattro Castella: 5 componenti di maggioranza e 3 componenti di minoranza.
- Comune di Vezzano sul Crostolo: 3 componenti di maggioranza e 1 componente di minoranza.

L'Elezione, nell'ambito dei singoli Consigli Comunali, avviene con il sistema del voto limitato a un nominativo, con liste e votazioni separate tra maggioranza e minoranza in modo da garantire l'elezione dei componenti sopra indicati. Nell'ambito di ogni lista risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In casi di parità di voti, verrà eletto il consigliere appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni comunali.

Non possono essere eletti a consiglieri dell'Unione i Sindaci dei Comuni ad essa aderenti, essendo gli stessi componenti pro tempore del Consiglio, nella loro qualità di Presidenti pro tempore dell'Unione.

I Gruppi Consiliari eletti con il medesimo nome e simbolo di lista, che siano presenti in tutti i Consigli Comunali aderenti all'Unione ma per i quali non risultino eletti rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, hanno diritto a nominare un consigliere comunale invitato permanente al Consiglio stesso, con diritto di intervento ma non di voto.

2. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento del Consiglio dell'Unione prevede e definisce le funzioni di almeno i seguenti organismi: i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.

## **Articolo 11 - Elezione del Consiglio dell'Unione**

1. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, o nella seduta d'insediamento del rinnovato Consiglio comunale, in caso di elezioni, con le modalità previste dal presente statuto, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario Generale dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
2. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
3. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla data del ricevimento di tutte le comunicazioni di cui al precedente comma.
4. Al Presidente dell'Unione spettano la convocazione e la presidenza delle sedute fino alla avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.

## **Articolo 12 - Competenze**

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. Il Documento Strategico di mandato recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente con riferimento a tutte le funzioni trasferite, è presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 19, e costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo strategico sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede di regolamento del Consiglio dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
5. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio può istituire al suo interno Commissioni Permanenti, Commissioni Temporanee o Speciali e Commissioni d'Indagine a tempo determinato, disciplinate da apposito regolamento.

## **Articolo 13 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione**

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta tra i consiglieri assegnati, nella prima seduta del consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o la conferenza dei capigruppo, come disciplinata dal regolamento del Consiglio, o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dai Vice Presidenti del Consiglio eletti nel numero di due, con le stesse modalità del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo; le funzioni vicarie vengono svolte da uno dei Vice Presidenti, seguendo l'ordine di elezione in base ai voti ottenuti.

#### **Articolo 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.
4. Ai Consiglieri possono essere affidati, dal Presidente dell'Unione, incarichi finalizzati per materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d'incarico. In ogni caso all'incaricato non potrà essere riconosciuta remunerazione diversa da quella attribuita in ragione di mandato.
5. Ai Consiglieri dell'Unione, per la partecipazione alle sedute consiliari, non spettano il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalla loro residenza alla sede dove vengono programmate le sedute consiliari.

#### **Articolo 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio o per il tramite del Capogruppo del gruppo consiliare di appartenenza o di altro componente del Consiglio.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 4.
6. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla data di decadenza del Consigliere uscente ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

### **Capo III -**

#### **Il Presidente dell'Unione e la Giunta**

#### **Articolo 16 - Presidente dell'Unione**

1. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione a cominciare dal Sindaco di Albinea al quale si succedono i sindaci dei comuni di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo per poi riprendere le successioni con lo stesso ordine.
2. A decorrere dalla data dell'01/01/2026, Il Presidente *pro tempore* dura in carica per 36 mesi.
3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione e la conseguente sostituzione con il Vice Presidente dell'Unione, fino all'elezione del nuovo Sindaco, che riassumerà la Presidenza fino alla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Il presidente pro tempore, in carica alla data di entrata in vigore del termine di cui al comma 2, proseguirà il proprio incarico fino alla scadenza del suddetto termine.

#### **Articolo 17 - Il Vicepresidente dell'Unione**

1. Le funzioni di Vicepresidente dell'Unione, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, sono svolte dal componente della Giunta più anziano d'età.

#### **Articolo 18 - Composizione e nomina della Giunta**

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente di turno.
2. Il Presidente e componenti della giunta non percepiscono alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella di Sindaco del rispettivo Comune.

#### **Articolo 19 - Funzioni del Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, entro 30 (trenta) giorni dall'insediamento del Consiglio, presenta a quest'ultimo il Documento strategico di mandato recante la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento, entro la seduta di discussione del primo bilancio di previsione dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
3. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

#### **Articolo 20 - Funzioni della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente, mediante le deleghe, affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

## **Articolo 21 - Coordinamento tecnico-politico tra Unione e Comuni aderenti**

1. Gli Assessori dell'Unione curano le relazioni con le Giunte Comunali sulle funzioni trasferite all'Unione.
2. La Giunta dell'Unione ha facoltà di approvare l'istituzione di Tavoli di coordinamento tecnico-politico con funzioni propositive e consultive per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
3. Tali organismi sono coordinati dal Sindaco del Comune aderente all'Unione, nella sua qualità di Assessore titolare di delega competente in ragione della natura della materia da trattare, e sono costituiti dagli Assessori e dai Responsabili dell'Unione e dei Comuni di volta in volta competenti per materia.
4. La Giunta dell'Unione, con l'atto di istituzione dei predetti organismi, ne disciplina il funzionamento e può prevedere la partecipazione agli stessi di ulteriori soggetti.

## **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Articolo 22 - Principio di distinzione**

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Nei casi di carenza di disciplina delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.

### **Articolo 23 - Principi di amministrazione**

1. L'attività dell'Unione è informata a criteri di rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza, per il conseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.
2. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell'attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.

### **Articolo 24 - Criteri di organizzazione**

1. L'organizzazione dell'Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 22 è costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:
  - a) funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi di periodo, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell'articolazione strutturale dell'ente e dell'assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d'esercizio e, in ogni caso, contestualmente all'approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione dell'Ente;

- b) ampia flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte della direzione e dei responsabili delle strutture;
- c) omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
- d) interfunzionalità degli uffici;
- e) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
- g) responsabilizzazione e collaborazione del personale.

2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta. Il regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione deve contenere, con riferimento alla normativa propria degli enti locali:

- la struttura organizzativa-funzionale
- gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
- gli strumenti di organizzazione e gestione delle risorse umane
- ogni altra disposizione richiesta dalle norme sovraordinate

### **Articolo 25 - Principi in materia di gestione del personale**

1. L'Unione ha una sua dotazione organica complessiva.

2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva e distribuito dinamicamente alle strutture dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite è trasferito di norma alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione stessa.

4. L'Unione può avvalersi temporaneamente dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte.

5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, di recesso di un singolo Comune, o di dismissione di una o più funzioni già conferite, il personale dell'Unione potrà rientrare nei ruoli organici dei Comuni di provenienza o essere diversamente collocato, secondo quanto disposto negli disciplinanti la procedura di scioglimento, recesso o dismissione.

6. Per il personale dell'Unione, gli aspetti contrattuali sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati integrativi definiti nel comparto di contrattazione Regioni-Autonomie Locali.

7. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 26 - Principi di collaborazione**

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è trasferito, di norma e nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, nella dotazione organica dell'Unione.

3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, possono avvalersi di convenzioni per l'utilizzo congiunto di personale previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo o di convenzioni per la gestione coordinata di determinati servizi ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000.
5. I Segretari e i Responsabili delle strutture di vertice dell'Unione e dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

### **Articolo 27 - Il Segretario generale**

1. Il Presidente sceglie il Segretario generale dell'Unione tra i Segretari dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il segretario generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al Segretario presso i Comuni.
3. L'incarico di Segretario ha durata di anni cinque non superiore a quella del Presidente pro tempore che lo ha incaricato e può essere rinnovato.  
Il Segretario generale può essere revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta.  
Il Segretario decade dalla carica qualora cessi il suo incarico presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.
4. Le funzioni vicarie del Segretario sono svolte dai Segretari e dai Responsabili dei Comuni aderenti o dell'Unione, scelti dal Presidente dell'Unione, e in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico.

### **Articolo 28 - Principio della partecipazione**

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

### **Articolo 29 - Principi in materia di servizi pubblici locali**

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

### **Articolo 30 - Salvaguardia delle specificità territoriali**

1. Fatta salva l'unitarietà di indirizzo politico e di alta direzione possono essere garantite risposte specifiche alle esigenze delle diverse realtà territoriali anche attraverso una diversa ed apposita modalità organizzativa dei servizi.
2. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti da azioni adottate dall'Unione per esigenze territoriali specifiche potranno essere posti a carico dei singoli Comuni nell'ambito dell'apposita convenzione.

## **TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'**

### **Articolo 31 - Finanze dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.

### **Articolo 32 - Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato dal documento unico di programmazione e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per missioni, programmi e titoli.

### **Articolo 33 - Ordinamento contabile e servizio finanziario**

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

### **Articolo 34 - Revisione economica e finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione. Il suddetto organo monocratico dura in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

### **Articolo 35 - Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, di norma, al Tesoriere del Comune sede dell'Unione, fatta salva la facoltà di disporre altrimenti mediante disposizioni del Regolamento di contabilità dell'Unione.

### **Articolo 36 - Riparto delle spese**

1. Le spese sono ripartite tra i Comuni aderenti secondo quanto stabilito dalle apposite convenzioni di delega di funzioni e servizi.
2. Il riparto delle spese che non sia stato disciplinato in apposite convenzioni, viene posto a carico dei Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

## **TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 37 - Atti regolamentari**

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione applica i regolamenti del comune sede dell'Unione stessa.

### **Articolo 38 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

### **Articolo 39 - Approvazione e proposte di modifica dello Statuto**

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'art. 32 comma 6 del D. Lgs. 267/2000.

Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.

2. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate esclusivamente dal Consiglio dell'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste dal testo unico degli enti locali per le modifiche statutarie.

### **Articolo 40 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

3. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dell'Unione e dei Comuni partecipanti all'Unione.

4. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti. La presente disposizione si applica anche agli atti di modifica statutaria.

5. Le modifiche statutarie entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione. Si applicano a tali ipotesi le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
7. Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
8. Il presente Statuto sostituisce ed abroga lo Statuto approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Albinea n° 62 del 03.11.2008, del Consiglio Comunale del Comune di Quattro Castella n° 66 del 06.11.2008 e del Consiglio Comunale del Comune di Vezzano sul Crostolo n° 50 del 06.11.2008.